



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N.6**

#### OGGETTO:

**Approvazione Regolamento Consortile per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).**

L'anno **duemilaventuno** addì **dieci** del mese di **marzo** alle ore **diciotto** e minuti **trenta**, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 18 del 17.03.2020 e D.S. n. 9 del 06.04.2020, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA in modalità di videoconferenza di PRIMA convocazione, attraverso l'utilizzo di una piattaforma digitale, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. BALDI Ugo	Sindaco	Sì
2. SICILIANO Concetta	Presidente	Sì
3. ROMANO Paolo	Consigliere	Sì
4. GHIO Roberto	Consigliere	Sì
5. FOGLIATO Rosella	Consigliere	Sì
6. MAGGIO Francesco	Consigliere	Sì
7. TRIMBOLI Ugo Cosimo	Consigliere	Sì
8. POLLONE Lidia	Consigliere	Sì
9. BARBINI Cristian	Consigliere	Sì
10. PERRONE Alessia	Consigliere	Sì
11. LE DONNE Giovanni	Consigliere	Sì
12. NOBILE Alessia	Consigliere	Sì
13. ZACCARIA Arianna	Consigliere	Sì
14. D'ANGELO Domenico	Consigliere	Sì
15. GRAGLIA Daniele	Consigliere	Sì
16. ARNAUDO Enrico	Consigliere	Sì
17. SALERNO Angelo	Consigliere	Sì
Totale Presenti:		17
Totale Assenti:		0

Assiste all'adunanza in videoconferenza il Segretario Generale **FASANO dott.ssa Laura**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti in videoconferenza, **SICILIANO Concetta** nella sua qualità di **Presidente Del Consiglio**, invita a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto.



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: **Approvazione Regolamento Consortile per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).**

### **PREMESSO CHE**

- l'art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta da:
  1. imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
  2. tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
  1. tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1. gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- il 26 settembre 2020 è entrato in vigore il decreto legge 116/2020 in materia di rifiuti. Il recente recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha portato infatti ad una revisione strutturale del Codice dell'Ambiente del 2006 (Decreto Legislativo 152/2006 e smi) sotto vari aspetti. L'obiettivo è ridurre l'impatto ambientale dei



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

prodotti attualmente sul mercato ed incentivare la produzione di articoli dal ciclo di vita più lungo e sostenibile;

- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”*;
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- Visto che il predetto D.lgs 116/2020, al comma 8 dell'art. 1 ha modificato l'articolo 183, definendo: (lettera: b-ter) “rifiuti urbani” come di seguito riportato:

1) **i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata**, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2) **i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici** indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies;

3) **i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti**;

4) **i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private** comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

5) **i rifiuti della manutenzione del verde pubblico**, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6) **i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale** diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

Nel dettaglio, con l'entrata in vigore del "decreto rifiuti" sono definiti rifiuti urbani i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti anche da utenze non domestiche. Questo significa che in base a questa nuova definizione moltissimi rifiuti da speciali diventano urbani per legge.

Inoltre, dispone la lett. b-quinquies che: "*la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati*" e la lett. b-sexies, che: "*i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione*".

**PREMESSO CHE** l'art. 5 comma 1 dello Statuto del Consorzio stabilisce che l'Assemblea consortile è l'organo competente a deliberare i regolamenti consortili nelle materie di competenza, tra le quali rientra sicuramente la disciplina della TARI, in quanto disciplinante le modalità di finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

### **DATO ATTO CHE:**

- a. con Deliberazione dell'Assemblea consortile n. 3 del 23.01.2014 è stato approvato il Regolamento-tipo consortile per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- b. con Deliberazione dell'Assemblea consortile n. 24 del 20.05.2015 sono state apportate alcune modifiche al Regolamento-tipo consortile per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- c. con Deliberazione dell'Assemblea consortile n. 11 del 04.12.2017 sono state apportate alcune modifiche al Regolamento-tipo consortile per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

- d. con Deliberazione dell'Assemblea consortile n. 8 del 07/07/2020 sono state apportate alcune modifiche al Regolamento - tipo consortile per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- e. con deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - ARERA ha approvato la *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*;
- f. con deliberazione 31 ottobre 2019, n. 444/2019/R/RIF l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - ARERA ha approvato le *“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”*;
- g. nel corso dell'Ufficio di Presidenza del 14.11.2019 sono state illustrate le proposte emendative formulate dal Tavolo Tecnico unitamente ad altre proposte emendative formulate dal Consorzio Chierese per recepire le disposizioni contenute nelle Deliberazioni ARERA sopra citate;
- h. La Determina n. 57/2020/R/RIF in ordine alle semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente;
- i. con deliberazione dell'Assemblea Consortile del 10/12/2020, è stato approvato il Regolamento- tipo Consortile per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- j. con deliberazione dell'Assemblea Consortile del 28/01/2021, sono state apportate alcune modifiche al Regolamento- tipo Consortile per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

**EVIDENZIATO CHE** tali proposte di modifica, discusse ed approvate in Assemblea Consortile, sono le parti riportate in blu per quanto concerne le integrazioni, e le parti riportate in blu barrate sono quelle eliminate:

- a. all'artt. 4, 5, 7 e 13, a cui si rimanda al regolamento;



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

- b. all'allegato 2, riguardo la classificazione delle utenze non domestiche, per i punti 11 e 12, per ciò che concerne la migrazione degli studi professionali, prima nella categoria degli uffici, nella categoria delle banche;
- c. all'allegato 3, riguardante le esenzioni e riduzioni riportate in rosso nell'allegato Regolamento, in cui vi è nuova proposta di introduzione di esenzione totale (quota fissa e quota variabile) per associazioni giovanili o assimilabili, che occupino locali soggetti alla tariffa TARI, nei quali vengano svolte attività di natura associativa e volte all'ambiente, al riuso ed alla cultura della natura in generale, oltre all'esenzione dei luoghi di culto prevista ora dalla nuova normativa.

Art. 13, comma 7bis). Per il solo anno 2020, da calcolare con i conguagli 2021, in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 1 della deliberazione Arera n. 158 del 5.05.2020 che recita: "Misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID -19", sono previste le seguenti riduzioni tariffarie:

- a. Utenze appartenenti alla Tabella 1a dell'Allegato A) della deliberazione Arera n. 158: riduzione pari al 15% della quota variabile della tariffa.
- b. Utenze appartenenti alla Tabella 1b dell'Allegato A) della deliberazione Arera n. 158: riduzione pari al 25% della quota variabile della tariffa.
- c. Utenze appartenenti alla Tabella 2 dell'Allegato A) della deliberazione Arera n. 158: riduzione pari al 15% della quota variabile della tariffa (se la chiusura dell'attività si è protratta per non più di due mesi) e pari al 25% della quota variabile della tariffa (se la chiusura dell'attività si è protratta per più di due mesi).

Art. 13, comma 7ter) Per le utenze di cui al comma 7bis lettere a) e b), la riduzione sarà applicata d'ufficio, per le utenze di cui al comma 7bis lettera c), la riduzione sarà concessa dietro presentazione di un'apposita autocertificazione attestante l'effettivo periodo di chiusura, da presentarsi al Comune entro il giorno 31 dicembre 2020.

Art. 13, comma 7quater) La copertura delle riduzioni di cui al comma 7bis è effettuata con le modalità previste dall'articolo 7 ter commi 2 e 3 della Deliberazione Arera n. 238 del 23.06.2020.

**DATO ATTO** che le modifiche apportate dall'ente risultano di colore rosso;



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

**VISTO** il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"; il predetto termine è stato in seguito prorogato con decreto del Ministero dell'Interno 13/01/2021, al 31/03/2021;*

**DATO ATTO CHE** il presente regolamento deve essere approvato necessariamente entro la data prevista per l'approvazione del bilancio di previsione.

**VERIFICATO** dunque per ciò che riguarda l'approvazione delle tariffe e delle aliquote Tari e IMU – per effetto di tali abrogazioni – si rende applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

### **RICHIAMATI**

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*”;

### **SPECIFICATO CHE:**

- a. il Regolamento consortile TARI è stato parzialmente integrato, per le parti liberamente personalizzabili da ogni Comune ma senza modificarne il contenuto;
- b. le agevolazioni ed esenzioni TARI, non contenute nella legge statale, sono previste nell'Allegato 3 del regolamento.

**DATO ATTO CHE** il Regolamento viene allegato sotto la lettera “A”, per farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il nuovo testo del Regolamento consortile per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

**PRECISATO CHE** per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

**VISTO** lo Statuto comunale ed il regolamento per il funzionamento del Consiglio nonché il decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo Unico Enti Locali) in particolare l'articolo 42;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica da parte del Dirigente del Servizio Amministrativo – Tecnico e quello contabile da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari, ai





# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla presente proposta di deliberazione;

**ACQUISITO** al riguardo il parere della Commissione competente, ai sensi del comma 2 dell'art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale (Commissione Territorio);

**RICHIAMATO** il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s. m. i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio comunale, nonché l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s. m. i.;

**DATO ATTO** del parere favorevole dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012, acquisito con verbale n. 6 prot. 0002490 del 04/03/2021;

Tutto ciò premesso si propone affinché il Consiglio Comunale;

### DELIBERI

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
- di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:

1. **DI APPROVARE** il “Regolamento Consortile per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” come da testo allegato alla presente delibera sotto la lettera “A”, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. **DI PRENDERE ATTO** che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione del periodo 2021/2023;

3. **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

4. **DI PUBBLICARE** sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

5. **DI DARE ATTO** che il presente regolamento, annulla e sostituisce quello precedentemente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 29/07/2020;
6. **DI INDIVIDUARE** nel Dirigente Area Amministrativa-Tecnica, Avv. Guglielmo Lo Presti, il Responsabile del Procedimento amministrativo inerente l'oggetto del presente atto deliberativo, ai sensi della Legge 241/90;
7. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n.134, comma 4, del T.U. n. 267/2000.



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

Successivamente,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Ascoltata l'illustrazione del Consigliere Ugo Cosimo Trimboli.

Udito l'intervento del Consigliere Domenico D'Angelo.

Ascoltate le repliche del Consigliere Ugo Cosimo Trimboli e il Sindaco Ugo Baldi.

Udito l'intervento del Consigliere Enrico Arnaudo e del secondo intervento del Consigliere Domenico D'Angelo.

Udita infine, la risposta del Sindaco Ugo Baldi.

Dato atto che gli interventi di cui sopra sono registrati su supporti magnetici depositati agli atti;

Preso atto che il Consiglio si svolge in modalità di video conferenza, attraverso l'utilizzo di una piattaforma digitale, secondo quanto stabilito con D.L. n. 18 del 17.03.2019 e il D.S. n. 9 del 6.4.2020;

Acquisiti:

- in data 24/2/2021 il parere della Commissione competente per i Servizi Tecnici e del Territorio, ai sensi dell'art. 66 comma 13 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;

Richiamato il D.Lgs. 267/2000.

Tenute presenti le vigenti disposizioni dello Statuto Comunale.

Effettuata la votazione in forma palese, in modalità di video conferenza, per l'approvazione del testo della delibera in oggetto, che dà il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti: 17

Assenti: 0

Astenuti: 0

Contrari: 4 (Graglia, Zaccaria, D'Angelo, Salerno)

Favorevoli: 13

Constatato l'esito della votazione

### DELIBERA

- La proposta che precede è approvata integralmente e ad ogni effetto di legge.
- Con successiva votazione unanime resa in forma palese, che dà il seguente risultato, proclamato dal Presidente:



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

Presenti: 17

Assenti: 0

Astenuti: 0

Contrari: 4 (Graglia, Zaccaria, D'Angelo, Salerno)

Favorevoli: 13

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire l'adozione di provvedimenti conseguenti.

Del che si è redatto il presente verbale

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

**Firmato digitalmente**

SICILIANO Concetta

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Firmato digitalmente**

FASANO dott.ssa Laura

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.